

L.R. 20 giugno 1996, n. 12 (1).

Legge regionale in materia di lavori pubblici (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 27 giugno 1996, n. 29.

(2) Ai sensi dell'art. 44, L.R. 5 agosto 2005, n. 19 la parola "ECU" ovunque ricorra nella presente legge è sostituita dalla parola "euro". A norma dell'art. 46 della stessa legge le disposizioni modificative introdotte dalla suddetta legge non si applicano: a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il provvedimento di indizione della gara sia stato adottato dall'organo competente prima della sua entrata in vigore; b) agli affidamenti di servizi di ingegneria e di architettura, già avviati alla data della sua entrata in vigore.

(3) Con Delib.C.R. 6 giugno 2001, n. 2051/XI è stato approvato il piano annuale 2001 e il programma lavori, per il triennio 2001-2003 per la realizzazione interventi di conservazione, di restauro e di scavo archeologico della direzione beni culturali, ai sensi della presente legge.

Capo I

Disposizioni generali

1. Finalità della legge.

1. La presente legge assicura, in attuazione dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici secondo criteri di efficienza ed efficacia, garantendo la qualità progettuale ed esecutiva, la certezza dei risultati, l'uniformità dei comportamenti e l'utilizzo di procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza.

2. La Regione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed amministrativi, garantisce il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

4. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui al presente articolo. Provvede altresì all'integrazione degli elaborati tecnici di cui al comma 3, con un programma finanziario aggiornato in modo puntiforme con le indicazioni finali relative ai costi ed ai tempi di esecuzione delle opere, nonché alle modalità ed ai tempi di erogazione del finanziamento.».

15. Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici.

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata ed accertata dal coordinatore del ciclo, espressamente accettata in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'articolo 18 e dei casi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3.

2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica e all'attestazione da parte del coordinatore del ciclo dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14;

b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3;

c) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;

d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere secondo quanto previsto dall'articolo 35.

4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della L. n. 2248/1865, allegato F, ovvero in forma mista, a corpo e a misura, ai sensi dell'articolo 329 della L. n. 2248/1865, allegato F. Possono stipularsi interamente a misura i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, quelli relativi ad interventi di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, si può procedere anche in economia, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15-bis e 15-ter. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nell'articolo 15-bis, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della L. n. 2248/1865, allegato F, oppure si scioglia per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l'esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.

6. Negli appalti di opere e lavori pubblici rispetto ai quali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, dispongano dei materiali necessari alla loro realizzazione ovvero rispetto ai quali sussista l'esigenza di assicurare, attraverso l'impiego di particolari materiali costruttivi, la loro uniformità o continuità rispetto al preesistente, il bando di gara può prevedere che il soggetto appaltante fornisca direttamente all'appaltatore detti materiali, con detrazione del relativo valore dall'importo a base di gara.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

8. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dai capitolati, generale e speciale, di cui all'articolo 30, anche in pendenza della stipula del contratto nei casi di urgenza (62).

(62) Il presente articolo, già modificato dall'art. 13, L.R. 9 settembre 1999, n. 29, è stato poi così sostituito dall'art. 12, L.R. 5 agosto 2005, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici. 1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata e accertata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, espressamente accettata, in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con l'esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'art. 18 e dei casi di cui all'art. 24, commi 2 e 3.

2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

- a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14;
- b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30;
- c) verifica del piano finanziario;

d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici realizzati con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, e ove la concessione abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere, secondo quanto previsto dall'art. 35.

4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'art. 326, comma 3, della legge n. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della legge n. 2248/1865, all. F. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'art. 341 della legge n. 2248/1865, all. F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865, allegata F, oppure si scioglia per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.

6. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, per i lavori pubblici ivi contemplati continua a trovare applicazione il Reg. 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal Reg. 5 dicembre 1995, n. 8, fintanto che il Consiglio regionale non provveda altrimenti in sede regolamentare. Tale regolamento è applicabile altresì alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, fintanto che le stesse amministrazioni non provvedano a modificare od integrare le disposizioni di dettaglio in conformità ai rispettivi ordinamenti.

7. Per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 33, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall'art. 34, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatrici, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall'art. 17, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.

8. Fermo restando il disposto dell'art. 5, le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

9. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dal capitolato generale e dal capitolato speciale di cui all'art. 30, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi occorrenti per l'apertura del cantiere, nonché alla documentazione di cui all'art. 30, comma 3, lettera g).».

15-bis. Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia.

1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.

2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;
- b) interventi di messa in sicurezza;
- c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;
- e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;
- f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 20.000 euro (63).

(63) Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

15-ter. Modalità di esecuzione e procedure di affidamento.

1. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante cottimo fiduciario;
- c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;
- d) mediante lettera d'ordine, se di importo non superiore a 20.000 euro;
- e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.

2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ed un direttore dei lavori.

3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto; i medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiato i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.

5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:

- a) la descrizione dei lavori;
- b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
- c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
- d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;
- e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.

6. La convenzione deve indicare:

- a) la descrizione dei lavori;
- b) i corrispettivi della prestazione;
- c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
- d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;

e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.

7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.

8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.

9. È ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.

10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.

11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.

12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7.

13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori modalità concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza, l'imparzialità, l'omogeneità e l'economicità dell'azione amministrativa (64).

(64) Articolo aggiunto dall'art. 14, L.R. 5 agosto 2005, n. 19.